

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PADOVANI – A.P.P.

STATUTO SOCIALE

Art. 1 COSTITUZIONE E FINALITA'

E' costituita una libera associazione denominata Associazione Professionisti Padovani – (brevemente: A.P.P.), con sede in Padova, Viale F. Cavallotti n. 30, CAP 35124.

L'attività della stessa è regolamentata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

La finalità prima dell'Associazione è quella di promuovere, sostenere, tutelare, difendere e salvaguardare l'attività libero-professionale dell'area tecnica e la pratica di ogni attività inerente, in particolar modo nei confronti della Pubblica Amministrazione in generale, con modalità e procedure improntate al massimo dinamismo, alla massima semplicità, alla minima e soltanto indispensabile formalità burocratica e con il buonsenso determinato dalla logica e diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione non distribuisce utili, nemmeno in natura, a chicchessia; questi, o eventuali avanzi di gestione, saranno riutilizzati per gli scopi sociali.

Art. 2 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

I Soci Fondatori conferiscono nelle casse dell'Associazione la somma di € xxx, che costituisce il patrimonio dell'Associazione.

Ogni altro bene, mobile o immobile, conferito all'Associazione, ne costituirà il patrimonio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione versate dai Soci, da erogazioni liberali, dai contributi versati da privati per i servizi erogati dall'Associazione e da qualunque altro introito percepito.

Sarà gestita regolare contabilità, anche a scopi fiscali, secondo la normativa vigente.

Art. 3 SOCI

Possono iscriversi all'Associazione tutti i professionisti, liberi o dipendenti, operanti nei settori tecnici/tecnologici e giuridici, iscritti o meno a un Albo professionale, nessuno escluso, previa domanda via email e versamento della quota associativa che avrà validità per l'anno solare in corso.

Sono "Soci Fondatori" coloro che hanno costituito l'Associazione. Sono "Soci Ordinari" tutti gli altri Soci.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti all'interno dell'Associazione.

I dati dei soci sono trattati secondo le leggi che regolamentano la privacy.

Con la formulazione della domanda attraverso la piattaforma informatica, l'aspirante Socio approva espressamente il presente statuto, e con la accettazione diviene Socio e viene inserito nell'elenco.

E' facoltà del Consiglio disporre l'esclusione dei Soci che non fossero in linea coi principi e i requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto.

La quota minima di iscrizione è stabilita, con cadenza biennale dal Consiglio ed è comunicata ai Soci per le vie brevi (e-mail, fax, SMS, WhatsApp, ecc.). Questi effettueranno il pagamento del rinnovo entro breve tempo dalla comunicazione.

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione di quanto versato durante il periodo di associazione, ad alcun titolo.

Il Socio che non corrisponde la quota associativa per un intero anno è automaticamente escluso dall'Associazione.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio per gravi motivi.

Art. 4 DIRITTI DEI SOCI

I Soci regolarmente iscritti hanno diritto di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione e, in particolare:

- a) partecipare alle Riunioni, di persona oppure online, con diritto di parola e di voto su ogni argomento all'Ordine del Giorno, inclusa l'elezione degli organi direttivi;
- b) essere eletti negli organi direttivi;
- c) chiedere la convocazione del Consiglio e/o convocare direttamente, a propria cura secondo le modalità statuarie, la Riunione dei Soci;
- d) promuovere un dibattito, un'azione, un intervento, da parte dell'Associazione presso le Pubbliche Amministrazioni.

I Soci eventualmente dipendenti dell'Associazione sono esclusi dagli organi direttivi.

Art. 5 ORGANI DIRETTIVI

Sono organi direttivi dell'Associazione:

- a) la Riunione;
- b) il Consiglio;
- c) il Segretario.

Art. 6 RIUNIONE

La Riunione dei Soci rappresenta tutti i Soci. E' presieduta dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di iscrizione o, in caso di parità di anzianità, dal

Consigliere più anziano di età. Segretario della Riunione è il Segretario del Consiglio o, in sua assenza, dal designato dal Segretario dell'Associazione tra i presenti.

La Riunione delibera:

- a) sulla nomina o revoca dei componenti del Consiglio;
- b) sulle modificazioni dello Statuto;
- c) sulle tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione.

La Riunione è convocata ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità/utilità e delibera, in linea di principio e oltre a eventuali altri argomenti, circa l'utilizzo di fondi presenti in cassa per spese di straordinaria amministrazione.

La Riunione è convocata altresì su richiesta motivata di uno (o più) Socio che, nel caso, si farà carico dell'organizzazione della stessa, circa la modalità (in presenza oppure online).

Art. 7 VALIDITA' DELLA RIUNIONE

La Riunione, e le deliberazioni di questa, sono valide con la presenza del Segretario dell'Associazione, di un Consigliere e di almeno tre Soci.

Art. 8 IL CONSIGLIO

Il Consiglio è costituito dal Segretario dell'Associazione e da due altri Soci. Può altresì essere integrato da due altri Soci (persone fisiche) su deliberazione della Riunione.

Il Consiglio è eletto dalla Riunione espressamente nelle persone del Segretario dell'Associazione e dei Consiglieri, dura in carica quattro anni e non ha limiti di rinnovo. Il primo Consiglio è costituito da tre Soci fondatori con le rispettive cariche autoassegnate. Esso dura in carica un anno ed è tenuto a convocare la prima Riunione entro la propria scadenza.

I Consiglieri non percepiscono compensi, salvo rimborsi di spese svolte per finalità associative.

Il Consiglio:

- a) amministra il patrimonio sociale con atti di ordinaria o straordinaria amministrazione;
- b) delibera su qualsivoglia argomento inerente le istanze dei Soci e sulla gestione economica e/o organizzativa dell'Associazione;
- c) convoca le Riunioni dei Soci e ne stabilisce l'Ordine del Giorno;
- d) stabilisce le quote associative;
- e) si determina sulle richieste di adesione o delibera sull'espulsione dei Soci;
- f) approva e modifica la bozza di Statuto da sottoporre alla Riunione dei Soci.

Per gli atti di carattere prettamente amministrativo, il Consiglio si avvale di un Commercialista-Fiscalista regolarmente iscritto all'Albo professionale, del quale segue correttamente le indicazioni nei termini di rispetto delle leggi e dei regolamenti in quanto applicabili.

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza di almeno due componenti e sono verbalizzate a cura di uno dei presenti. Le delibere del Consiglio sono assunte con maggioranza semplice di voti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

In caso di dimissioni di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti per la specifica carica.

Art. 9 IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'Associazione rappresenta l'Associazione in ogni sede. Presiede le riunioni del Consiglio e quelle dei Soci, se presente. In caso di sua assenza da queste ultime, avalla le decisioni assunte o, se lo ritiene e con gravi motivazioni, le cassa.

Art. 10 CONVOCAZIONI

La convocazione delle Riunioni, a cura del Consiglio o del Socio che ne abbia interesse, avviene entro dieci giorni dalla data stabilita e può aver luogo, in unica convocazione, attraverso e-mail, fax, SMS, WhatsApp.

La convocazione del Consiglio, a cura del componente che ne abbia interesse, avviene attraverso accordo telefonico diretto, non ha termini di tempo e può essere precisata nei contenuti attraverso e-mail, fax, SMS, WhatsApp.

Art. 11 REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è un organo direttivo facoltativo, e viene nominato dalla Riunione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dalla maggioranza di essa.

Art. 12 BILANCIO ANNUALE

Data l'esiguità degli importi in gioco, non sussiste l'obbligo di redazione di un bilancio annuale e i Soci ripongono massima fiducia sull'utilizzo dei fondi da parte del Consiglio. Sarà buona prassi da parte di questo, un rendiconto di massima sull'uso dei fondi in occasione delle varie spese.

Art. 13 ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'Associazione si estingue quando viene meno la possibilità di conseguire lo scopo sociale o la Riunione dei Soci ne delibera lo scioglimento. Il patrimonio in essere al momento dell'estinzione sarà devoluto a fini di utilità sociale indicati dalla Riunione che delibera lo scioglimento o dal Consiglio nella sua ultima riunione.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto in questo statuto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme in materia previste dal codice civile.